



Roma, 24 gennaio 2017

Prot. n. 86.11/2017 MM

Oggetto: Richiesta di rettifica/replica ad articoli pubblicati il 13 ed il 19 gennaio 2017 su www.travelnostop.com

Gentile Direttore,

Con riferimento agli articoli pubblicati on line sul sito www.travelnostop.com nella sezione Sicilia - Cronaca, in data 19/01/2017 intitolato: **“Cassazione: guide turistiche possono esercitare temporaneamente in Paesi UE senza esami”**, ed in data 13/01/2017 intitolato: **“Cassazione si pronuncia a favore delle guide turistiche siciliane”**, a tutela della categoria delle guide turistiche direttamente rappresentate dalla FEDERAGIT Confesercenti, Federazione di categoria maggiormente rappresentativa in Italia, si specifica quanto segue, affinché voglia gentilmente prendere in considerazione la rettifica o una replica a nostra firma, di quanto pubblicato:

- La sentenza della Corte di Cassazione n. 461 depositata in data 11 gennaio 2017 è relativa a fatti accaduti nel 2009, quando era in vigore **l'art. 10 comma 4** del c.d. Decreto Bersani (Decreto Legge del 31 gennaio 2007, n.7), successivamente **abrogato** dal Codice del Turismo (art. 3, comma 1, lettera n, del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79), e quindi di alcuna rilevanza attuale.
- L'articolo cita parti della sentenza che non sono espressione del Giudice della Cassazione bensì rientrano tra le motivazioni del Giudice di Appello (Tribunale di Palermo) e vengono riportate al mero fine di ricostruire la vicenda giudiziaria. La Sentenza in esame, infatti, è resa per gran parte in carattere corsivo: con tale forma i Supremi Giudici hanno inteso distinguere quanto oggetto di citazione (atti delle parti, sentenza di appello) da **quanto affermato dalla stessa Corte di Cassazione, che è riportato in carattere normale**. Orbene, solo tali parti contengono statuizioni della Corte, dotate della relativa autorità. Negli articoli di cui sopra, invece, si attribuiscono al Giudice della Cassazione le motivazioni della sentenza di appello, in particolare con riguardo alla questione della eccedenza delle competenze regionali rispetto allo Stato ed alla libera circolazione delle guide turistiche in ambito UE. Queste dichiarazioni sono fuorvianti e possono generare confusione nel lettore oltre che gravi conseguenze per la categoria delle guide turistiche.
- Le professioni di **guida turistica** e di **accompagnatore turistico** sono **ben distinte e definite** nei compiti e nelle norme di riferimento, sia amministrativamente che fiscalmente. Si consideri, anche, che la Direttiva 2005/36/CE, recepita in Italia con D. Lgs. N. 206/07, è stata modificata dalla Direttiva 2013/55/UE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e che ha introdotto all'art. 59, il c.d. esercizio di trasparenza, sulla base del quale l'Italia ha condotto uno screening di tutta la regolamentazione nazionale relativa alle professioni che ha avuto come esito il Piano Nazionale di riforma delle professioni. Il Piano

afferma che in Italia esistono 174 professioni e tra queste individua come distinte la figura di Guida Turistica e quella di Accompagnatore Turistico, descrivendone distintamente le caratteristiche peculiari.

- Le guide turistiche di altri Paesi UE, per esercitare in regime di **libera prestazione occasionale e temporanea**, devono ottemperare ad **opportuna procedura di comunicazione** all'apposito ufficio presso il MiBACT, devono dimostrare di essere guide nel paese UE di origine ed essere inserite nell'elenco pubblicato sul sito web del MiBACT dei prestatori temporanei. La prestazione temporanea è applicata da molti anni in base ad alcune regole, ma, dall'articolo di Travelnostop, sembra che sia una novità.
- Il comma 2 dell'art. 3 della Legge 97/2013, afferma che: *“i soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica, nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza, operano in regime di libera prestazione dei servizi, senza necessità di alcuna autorizzazione, né abilitazione, sia essa generale o specifica”*. Ciò significa che, per una prestazione temporanea ed occasionale non occorre un'ulteriore abilitazione italiana, ma che è sufficiente l'abilitazione di guida turistica del proprio paese, previa sempre la procedura di comunicazione al MiBACT.
- La portata di tale comma 2 tuttavia è limitato dal comma 3 dello stesso articolo: *“Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione”*.
- Proprio in applicazione di tale comma 3, nel frattempo, è entrato in vigore il Decreto Ministeriale del Mibact n. 565 del 11-12-2015 che chiarisce che la prestazione temporanea delle guide europee può essere esercitata al di fuori dei siti elencati del Decreto Ministeriale del Mibact del 7-4-15.
- L'affermazione nell'articolo del 19.01.2017: “Quindi, una guida turistica abilitata a svolgere la professione in un Paese comunitario che accompagna un gruppo in visita in Italia, non ha più l'obbligo di avvalersi delle guide locali, ma svolge direttamente la sua attività nel paese straniero” non tiene conto della recente normativa, che la Sentenza della Corte non modifica, e, oltre a risultare imprecisa, reca danno all'occupazione qualificata nel nostro paese.

La Sentenza della Corte di Cassazione pertanto non introduce alcuna ulteriore liberalizzazione per l'esercizio della professione di guida, come gli articoli lascerebbero intendere.

- Con l'aiuto dell'ufficio legislativo della Confesercenti nazionale sottoponiamo una ricostruzione sintetica dei passaggi relativi alla recente sentenza della Corte di Cassazione:
 - **Primo grado:** la sentenza del Giudice di Pace [in funzione di giudice di primo grado] confermava le ordinanze/ingiunzioni della Regione Sicilia nei confronti dei soggetti interessati dal giudizio, asserendo la mancanza dei requisiti professionali per lo svolgimento dell'attività di guida turistica e pronunciandosi quindi a favore della Regione Sicilia.
 - **Secondo grado:** il Tribunale di Palermo [in funzione di giudice di appello], accogliendo l'appello del titolare dell'agenzia di viaggi, annullava la sentenza di cui sopra, ritenendo che in virtù dell'art. 10 del D.L. n.7/2007 “le guide e gli accompagnatori turistici fossero in possesso delle qualifiche necessarie al lavoro svolto” e, per l'effetto, annullava i provvedimenti dell'Assessorato al Turismo della Regione Sicilia nei confronti delle presunte guide.
 - **Terzo grado:** a sua volta la sentenza di appello veniva impugnata di fronte alla Corte di Cassazione. Quest'ultima accoglieva il ricorso presentato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, in rappresentanza della Regione Siciliana, Assessorato del Turismo, *“sotto il profilo del vizio motivazionale. Il giudice dell'appello, infatti, dopo aver ricostruito analiticamente la normativa e i principi applicabili e dopo aver riconosciuto che per le attività in questione è necessario un preventivo accertamento del possesso dei relativi requisiti, ha affermato apoditticamente che «dalla*

documentazione versata in atti risulta che le guide ed accompagnatori turistici fossero in possesso delle qualifiche necessarie al lavoro svolto» senza indicare alcunché al riguardo". In altre parole, secondo la Corte di Cassazione, il giudice di secondo grado (Tribunale di Palermo) non aveva fornito un'adeguata argomentazione in merito al perché ritenesse che i soggetti interessati dal giudizio fossero in possesso dei requisiti professionali per lo svolgimento dell'attività di guida e accompagnatore turistico.

Pertanto, la Suprema Corte, pronunciandosi a favore della Regione Sicilia, ha cassato (annullato) la sentenza di appello e rinviato per un nuovo giudizio ad altro magistrato del Tribunale di Palermo, che dovrà fornire idonea motivazione in merito alla sussistenza eventuale delle qualifiche professionali possedute dai soggetti interessati per lo svolgimento della professione di guida turistica, **all'epoca dei fatti** e solo ai fini delle eventuali sanzioni poiché, come detto sopra, la norma relativa alle guide del c.d. decreto Bersani è stata abrogata.

La Corte di Cassazione non ha dunque affermato che *"Nel caso in questione – ... – le guide erano in possesso dei titoli necessari ..."*, ma – al contrario – ha rilevato che **il possesso da parte delle presunte guide di tali requisiti non era stato dimostrato dal giudice di appello.**

Si precisa altresì che:

- Le agenzie di viaggio in alcun caso possono *"abilitare"* alla professione di guida turistica, poiché tale capacità è propria delle Amministrazioni regionali/provinciali.

Nel ringraziarLa anticipatamente per l'attenzione che vorrà riservare al contenuto della presente, ci auguriamo che voglia accogliere la nostra richiesta di rettifica, integrazione o replica a quanto pubblicato.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento in merito e cogliamo l'occasione per inviarLe i nostri più cordiali saluti.

LA FEDERAGIT CONFESERCENTI